

TAR LAZIO, Sez II ter, 9 aprile 2008, n. 3041

L'art. 4 della l.r. n. 8/2001, nel disciplinare le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti stabilisce che esse devono essere corredate da specifica documentazione, precisando, all'ultimo comma, che il termine per il rilascio decorre dal momento in cui la documentazione presentata è completa.

L'art. 14 bis, comma 5, della medesima legge regionale, nel fissare i criteri di priorità tra più domande concorrenti, tutte ammissibili, si riferisce (lett. a), come primo criterio, alla "data di presentazione della domanda completa della documentazione tecno-progettuale prevista".

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. II ter –

R.g. n. 7259/2007

Alla presenza dei Signori:

Michele PERRELLI

Presidente

Antonio VINCIGUERRA

Componente

Giuseppe CHINE'

Componente est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7259/2007, proposto da F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano e Luigi Maria Federici, elettivamente domiciliati, in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo Studio Tedeschini;

contro

il Comune di Monterotondo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Iacomelli e Clara Curreri, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Mancini n. 4, presso lo studio dell'avv. Alessio Malaspina;

nei confronti di

A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Andrea e Corrado Bocci, elettivamente domiciliata in Roma, via Caio Mario n. 14/A, presso lo studio del secondo difensore;

per l'annullamento

dell'autorizzazione petrolifera n. 7 dell'11.06.2007 rilasciata dal Comune di Monterotondo in favore della A.

e per la condanna

del Comune di Monterotondo al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente in virtù degli atti impugnati.

Visto il ricorso introduttivo con i relativi allegati;

Viste le memorie di costituzione dell'Amministrazione e della controinteressata, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato relatore alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2008 il dott. Giuseppe Chiné;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente, titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione di G.P.L. per autotrazione ubicato in Monterotondo sulla S.P. Nomentana – Via S. Martino al Km. 1,100, ha impugnato l'autorizzazione petrolifera n. 7 dell'11.06.2007, rilasciata in favore della controinteressata.

A sostegno del gravame, con il quale ha chiesto la concessione di misure cautelari, la ricorrente ha denunciato più profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Ha, inoltre, proposto domanda di risarcimento danni.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Monterotondo, sia l'Azienda controinteressata, instando per l'inammissibilità e l'infondatezza dei proposti gravami.

Con ordinanza n. 4507/2007 del 28.09.2007, la Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente.

Tutte le parti costituite, in prossimità dell'udienza di discussione del gravame, hanno depositato ulteriori memorie difensive.

All'udienza dell'11 febbraio 2008, uditi i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

1.2 Risulta *per tabulas* che l'Azienda controinteressata, già titolare dell'autorizzazione petrolifera n. 1 del 25.10.2004, con nota prot. 51592 del 28.11.2006 ha chiesto al Comune di Monterotondo, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lettera b) della l. r. n. 8/2001, la proroga del termine originariamente previsto per l'attivazione dell'impianto, e coincidente con quello fissato dalla concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori.

Tale istanza, con la nota prot. 14138 del 4.04.2007, è stata respinta dal Comune di Monterotondo, giacché non sono stati riscontrati giustificati motivi ovvero cause di forza maggiore idonei a supportare un provvedimento di proroga, ai sensi della predetta norma della legge regionale.

Prima del diniego di proroga opposto alla controinteressata, e segnatamente in data 7.12.2006, prot. 53039, la società ricorrente ha presentato istanza di potenziamento del proprio impianto di distribuzione di G.P.L., rigettata con la nota prot. 25116 del 14.06.2007, impugnata con autonomo atto di gravame (R.G. 3833/2007).

Tanto rilevato, occorre ancora evidenziare che l'Amministrazione, con la già menzionata nota prot. 14138 del 4.04.2007, contestualmente al diniego di proroga opposto alla controinteressata, ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione petrolifera n. 1 del 25.10.2004 ai sensi dell'art. 23 bis, comma 1, lettera b) l.r. n. 8/2001. Con la medesima nota, richiamando un supposto "interesse manifestato dall'A. all'attivazione dell'impianto di distribuzione di carburanti", ha peraltro riqualficato l'istanza di proroga in "nuova istanza o istanza di rinnovo".

E' del pari documentalmente provato che, in data 29.01.2007, la controinteressata ha integrato la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di proroga del 28.11.2006, con due relazioni tecniche redatta dagli ingegneri I. e V., evidenziando per tale via l'esigenza di talune modifiche al progetto originario dell'impianto.

1.3 Tanto rilevato, avverso l'autorizzazione petrolifera n. 7 dell'11.06.2007 rilasciata alla controinteressata, la ricorrente, per quanto quivi rileva, denuncia la violazione degli artt. 4, 14 bis e 23 bis della l. r. n. 8/2001, in quanto l'Amministrazione: a) avrebbe omesso di considerare che la documentazione allegata a corredo dell'istanza di proroga è stata integrata in data 29.01.2007, di talché non poteva farsi riferimento che a quest'ultima data fini dell'applicazione del principio di priorità cronologica scolpito nell'art. 14 bis, comma 5, l.r. n. 8/2001; b) avrebbe illegittimamente compiuto una operazione di riqualficazione della originaria istanza di proroga del 28.11.2007, in nuova istanza; c) avrebbe violato il principio di priorità cronologica, preferendo alla istanza della ricorrente del 7.12.2006, quella della controinteressata.

1.4 Tutte le predette censure colgono nel segno.

L'art. 4 della l.r. n. 8/2001, nel disciplinare le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti stabilisce che esse devono essere corredate da specifica documentazione, precisando, all'ultimo comma, che il termine per il rilascio decorre dal momento in cui la documentazione presentata è completa.

L'art. 14 bis, comma 5, della medesima legge regionale, nel fissare i criteri di priorità tra più domande concorrenti, tutte ammissibili, si riferisce (lett. a), come primo criterio, alla "data di presentazione della domanda completa della documentazione tecno-progettuale prevista".

Facendo applicazione delle norme sopra richiamate al presente gravame, ne discende che l'Amministrazione non avrebbe potuto emanare l'autorizzazione impugnata senza considerare che, in data 7.12.2006, la società ricorrente aveva fatto istanza di potenziamento del proprio impianto di distribuzione di G.P.L. per autotrazione. In altri termini, poiché l'istanza del 28.11.2007 della controinteressata non era completa della documentazione necessaria ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 8/2001, giacché detta documentazione è stata integrata con le due relazioni tecniche depositate il 29.01.2007, l'Amministrazione non avrebbe potuto considerare la data del 28.11.2006 ai fini di una corretta applicazione del criterio di priorità cronologica scolpito nell'art. 14 bis, ma avrebbe dovuto ritenere la priorità a favore dell'istanza della ricorrente, depositata il 7.12.2006, prot. 53039.

A ciò può essere aggiunto l'ulteriore errore in cui è incorsa nella specie l'Amministrazione, la quale, una volta dichiarata la decadenza dell'autorizzazione n. 1 del 25.10.2004 (nota prot. 14138 del 4.04.2007), non avrebbe potuto considerare l'istanza di proroga della controinteressata alla stregua di una nuova istanza di autorizzazione, facendone decorrere gli effetti dalla data di originaria presentazione dell'istanza respinta (28.11.2006). E ciò, in quanto non si può prima qualificare un'istanza, in linea con la chiara lettera della stessa, come istanza di proroga, e successivamente, dopo averla espressamente respinta, riqualificarla, con effetti retroattivi, alla stregua di nuova istanza di autorizzazione. Tale illegittima condotta di riqualificazione appare, invero, espressamente finalizzata a pregiudicare la società ricorrente, la quale, alla data del 4.04.2007, aveva in corso di svolgimento l'iter procedimentale attivato sull'istanza di potenziamento del proprio impianto di distribuzione di G.P.L. per autotrazione.

Ciò è tanto più evidente ove si consideri che nell'ambito della nota prot. 14138 del 4.04.2007, ove è contenuta la riqualificazione citata, l'Amministrazione afferma che essa è compiuta "dato l'interesse manifestato dall'A. all'attivazione dell'impianto di distribuzione di carburanti". Poiché tale "interesse" non può che essere stato manifestato nel corso del procedimento amministrativo attivato sull'istanza di proroga del 28.11.2006, è affatto evidente il vizio di eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione, non solo nel riqualificare l'istanza, ma soprattutto nel farlo con effetto retroattivo, laddove l'interesse della controinteressata, essendo emerso in costanza di procedimento, non poteva sussistere al momento della presentazione dell'istanza di proroga.

1.4 Gli argomenti che precedono impongono l'accoglimento del gravame e l'annullamento dell'atto impugnato.

Pertanto, non residua alcun interesse della ricorrente allo scrutinio delle altre censure proposte, che possono ritenersi assorbite.

2. Deve essere, invece, respinta la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente, non avendo quest'ultima provato, come era suo preciso onere, il pregiudizio economico del quale ha chiesto in questa sede il ristoro.

3. In applicazione del principio della soccombenza, il Comune di Monterotondo deve essere condannato a rifondere in favore della ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre il contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. II Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'autorizzazione petrolifera n. 7 dell'11.06.2007.

Respinge la domanda di risarcimento danni.

Condanna il Comune di Monterotondo a rifondere in favore della ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre al contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 febbraio 2008.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

